



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"**

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel. 090/716398 - Fax 0906415456

Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838

e-mail: [meic86600p@istruzione.it](mailto:meic86600p@istruzione.it)



Circ. n. 023/DS

Messina, lì 28 settembre 2018

Al DSGA

A tutto il personale scolastico

Alle Famiglie ed agli Studenti

Albo

Sito

## **OGGETTO :DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE (CORTILI E GIARDINI)**

Con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del **divieto di fumo nella scuola**, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "*1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, **il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, COMPRESI CORTILI E GIARDINI, anche durante l'intervallo.** Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e verrà

avviato procedimento disciplinare secondo il regolamento di disciplina di istituto pubblicato anche sul diario scolastico.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i **trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto il personale di seguito specificato:

<b>PERSONALE SCOLASTICO preposto all'applicazione del divieto</b>	SCUOLA DELL'INFANZIA	Ins. QUARTARONE MARIA GRAZIA Ins. NAPOLI STEFANIA
	CORTILE CENTRALE VIA M.GIURBA	COLL.SC. BLANDINO ASSUNTA COLL. SC. FERRIGNO VINCENZA
	SCUOLA PRIMARIA	INS. MESSINA MARIA INS. SIMONETTA GIOVANNA
	CORTILE E GIARDINO VIA FARANDA	COLL. SC. GALLI PAOLA
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E CORTILE VIA A. MARTINO	PROF.SSA TORO PATRIZIA PROF.SSA GIANNETTO PATRIZIA
	CORTILE E GIARDINO VIA N. FABRIZI	COLL. SC. GRILLO FORTUNATA

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola vigente
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

Si informa, inoltre, tutto il personale che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo n. 6 del 12 Gennaio 2016 che è finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina. Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori", si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.

Queste le principali novità: introduzione sulle confezioni di sigarette di testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088); divieto di additivi che rendono più "attraattivo" e "più nocivo" il prodotto del tabacco; abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco; divieto di utilizzare nell'etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.; divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo; divieto di "aromi caratterizzanti" nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare.

Il disegno di legge sulla cosiddetta "green economy" approvato lo scorso Dicembre, pubblicata in GU il 18 Gennaio, ha inoltre introdotto **il divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi"** con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Seguirà poi, da parte del Ministero della Salute, l'attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP) che tutte le Regioni sono pronte a sviluppare sul territorio.

Il Piano prevede tra gli obiettivi nazionali da conseguire la riduzione della prevalenza dei fumatori di almeno il 10% entro il 2018.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 co.2 D.Lgs.39/93)